



**REGOLAMENTO DI SETTORE PER LA CONCESSIONE
D'USO DEL MARCHIO DEL PARCO NATURALE
REGIONALE SIRENTE VELINO**

“SERVIZIO DI RISTORAZIONE”

Approvato con Delibera del Consiglio Direttivo n°62 del 07/09/2007



REGOLAMENTO DI SETTORE PER LA CONCESSIONE D'USO DEL MARCHIO DEL PARCO NATURALE REGIONALE SIRENTE-VELINO "SERVIZIO DI RISTORAZIONE"

Art. 1

Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina la concessione d'uso del marchio del Parco Naturale Regionale Sirente Velino in favore degli erogatori del servizio di ristorazione di cui al seguente art. 2.

Art. 2

Destinatari del marchio

Possono beneficiare del marchio tutti i soggetti che operano nel settore della ristorazione all'interno dell'area protetta così come individuata dalla L.R. n.23/2000 e/o nei Comuni facenti parte della Comunità del Parco. Specifiche iniziative potranno essere autorizzate anche al di fuori del Parco.

La concessione d'uso del marchio del Parco è riferita alla gestione dei servizi di ristorazione ed è in relazione alla specifica struttura in cui l'attività è svolta e per la quale viene richiesta. La concessione d'uso del marchio del Parco non si estende ad altre strutture ovvero a soggetti terzi che operino all'interno della struttura per la quale viene richiesta la concessione.

Nel caso di strutture nelle quali vengono svolte sia attività turistico-ricettive sia di ristorazione, la concessione del marchio del Parco viene rilasciata separatamente per le due attività. In tal caso, gli erogatori di servizi devono inderogabilmente rispettare per le strutture ove espletano l'attività di ristorazione, le disposizioni e le procedure prescritte dal Regolamento di settore per il servizio di ricettività turistica. Per il servizio di ristorazione, i richiedenti il marchio del Parco devono osservare il presente articolato.

Art. 3

Requisiti per ottenere il rilascio del Marchio del Parco

Al fine del rilascio della concessione, i soggetti richiedenti, oltre ai requisiti di cui al Regolamento per la concessione d'uso del Marchio del Parco ai prodotti e servizi locali, approvato con delibera del Consiglio Direttivo n°60 del 31/08/2007 (di seguito: Regolamento generale) e all'art. 1 del presente Regolamento, fatto salvo quanto previsto in tema di gestione integrata di attività turistico-ricettiva e di ristorazione, devono, a pena di inammissibilità:

- 1) dimostrare per l'attività per la quale si richiede l'uso del marchio del Parco il possesso, al momento della richiesta, dei requisiti obbligatori di cui all'Allegato 4;
- 2) impegnarsi a realizzare sistemi finalizzati al miglioramento delle qualità dei servizi offerti al tramite della redazione di un Piano di sviluppo che preveda



l'osservanza di un certo numero di requisiti facoltativi di cui all'Allegato 5 secondo le modalità e le tempistiche prescritte al seguente art. 4.

La spiegazione dei criteri nonché le modalità per dimostrare la conformità ad essi sono oggetto del relativo Disciplinare di gestione.

Art. 4

Piano di sviluppo e requisiti facoltativi

La struttura ristorativa, oltre a rispettare i requisiti obbligatori, deve presentare, all'atto della richiesta di concessione del Marchio del Parco, a pena di inammissibilità, un Piano di sviluppo secondo il modello di cui all'Allegato 3 nel quale sia previsto, con scadenze temporali stabilite nell'arco di tempo del triennio di concessione dell'emblema, il raggiungimento di un certo numero di requisiti, a scelta tra quelli riportati nell'Allegato 5, tali da raggiungere un punteggio minimo di:

- 4 punti al termine del primo anno;
- 4 punti ulteriori al termine del secondo anno;
- 4 punti ulteriori al termine del terzo anno in modo tale da aver raggiunto un punteggio complessivo di 12 punti.

I requisiti facoltativi sono relativi all'adozione, da parte del soggetto richiedente la concessione del marchio del Parco, di misure volte a migliorare la sostenibilità ambientale, economica e sociale dell'attività, in relazione, alla specificità del territorio del Parco ed alla comunità locale.

Il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Piano di sviluppo, nelle scadenze temporali suindicate, è condizione necessaria per l'utilizzo del marchio del Parco nonché per il rinnovo della concessione.

Art. 5

Iter Procedurale

L'iter procedurale per il rilascio della concessione d'uso del Marchio, prevede:

1. la presentazione a mano o con raccomandata a/r della "Richiesta di concessione d'uso del Marchio del Parco per il servizio di ristorazione" (Allegato 2) da parte del soggetto richiedente unitamente al "Piano di Sviluppo" (Allegato 3) con annessi i Moduli di verifica di cui al Disciplinare di gestione d'uso per il servizio di ristorazione;
2. il Parco, dopo una prima verifica della documentazione presentata, trasmette gli atti all'Organismo di Controllo che predispone tutti gli accertamenti prescritti nel Regolamento generale, nel Regolamento di settore e nel Disciplinare di gestione;
3. i verbali formulati dall'Organismo di Controllo e la relativa documentazione prodotta vengono trasmessi al Parco;
4. il Parco si impegna a rilasciare la concessione, se ne sussistono le condizioni, entro massimo 150 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui sopra;



5. il Marchio del Parco non può in nessun caso essere utilizzato prima della conclusione delle procedure sopra descritte;
6. il Parco stipula con il richiedente apposita Convenzione che regola i termini e le modalità di utilizzo del Marchio nonché gli obblighi assunti dal beneficiario;
7. il beneficiario del Marchio sarà oggetto di controlli periodici da parte dell'Ente Parco e/o dell'Organismo di Controllo che ne verificheranno la conformità dell'utilizzo del marchio alle prescrizioni di cui al Regolamento generale, al Regolamento di settore e al Disciplinare.

Art. 6

Modalità di utilizzo del logo

In seguito all'ottenimento della concessione d'uso del Marchio del Parco e solo dopo comunicazione scritta da parte del Parco, la struttura ristorativa è tenuta ad utilizzare il marchio istituzionale del Parco con annessa la scritta "Esercizio consigliato" di cui all'Allegato 1 in tutte le proprie comunicazioni: menù, carta dei vini, brochure, depliant, carta intestata, sito internet. In caso di riproduzione del certificato o del Marchio di Qualità del Parco non rientranti nelle casistiche descritte, la struttura certificata deve contattare l'Ente Parco per avere l'eventuale autorizzazione scritta. Il logo può essere esposto a cura dell'aderente all'esterno dell'esercizio.

Art. 7

Iniziative di supporto da parte del Parco

L'Ente si impegnerà a promuovere adeguatamente le aziende nei materiali promozionali e sul sito ufficiale www.parcosirentevelino.it e sul portale nazionale dei parchi italiani www.parks.it/sirente.velino, dove saranno indicati i nominativi delle aziende ed effettuati dei links alle homepage specifiche delle aziende. Inoltre, potranno beneficiare di un canale preferenziale in occasione di eventi ed iniziative che saranno organizzati dall'Ente.

Art. 8

Rinvii

Per aspetti non contemplati nel presente Regolamento (corrispettivo per la concessione, convenzione, procedure di controllo, sanzioni) si rinvia al Regolamento generale e al Disciplinare di gestione.